

**Osservatorio sulla giurisprudenza in tema di contratti pubblici**  
**Diretto da Maria Alessandra Sandulli**  
**Coordinato da Vincenzo Nunziata**  
(hanno collaborato Luisa Arecchi, Massimo Nunziata e Adriana Presti)

**Giurisprudenza amministrativa**

**Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2827 (sul giudizio di anomalia dell'offerta)**

La sentenza in rassegna viene segnalata per aver ribadito alcuni profili di interesse relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

In quest'ottica, si è confermato il principio, assolutamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui, in tale particolare frangente procedimentale, *“l'amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui la sua valutazione, espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale, inerente al merito amministrativo, è insindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti”*.

Il principio è assolutamente consolidato. Come noto, il giudizio sulla verifica dell'anomalia può essere svolto dal giudice amministrativo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l'eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità dell'offerta, riservate alla stazione appaltante (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 13.12.2013, n. 5984; Id., sez. V, 26.9.2013, n. 4761; Id., sez. VI, 20.9.2013, n. 4676; T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 6.11.2013, n. 4916, secondo cui nelle gare pubbliche, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; di conseguenza il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della p.a. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della p.a.; e anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione.

In tale prospettiva, è interessante sottolineare come tale principio sia stato recentemente messo in discussione da TAR Calabria, Reggio Calabria, 22.1.2014, n. 54, secondo cui *“appare meritevole di ben diversa considerazione il presupposto di fondo da cui trae le mosse l'orientamento in parola, ovvero che il giudizio sull'anomalia abbia natura tecnico-discrezionale e che da ciò derivino limiti al sindacato del giudice amministrativo: invero, la valutazione sull'anomalia implica giudizi anche complessi di prognosi sulla sostenibilità dell'offerta, ma tali giudizi hanno sempre una natura eminentemente tecnica (caratteristiche dei materiali, produttività dei mezzi e così via), oppure economica (giudizi sull'utile), o anche amministrativa (idoneità e validità dei preventivi, delle autorizzazioni inerenti l'esecuzione dei lavori, come accade nel caso all'odierno esame del Collegio, oppure retribuzioni della mano d'opera, questioni organizzative e di cantiere e così via). Dunque non necessariamente e non ordinariamente i giudizi sull'anomalia dell'offerta attengono ad apprezzamenti di opportunità”*.

In tale contesto, si è affermato che *“solo laddove il giudizio di anomalia di cui è causa sia espresso in termini (o sulla base di giudizi) di opportunità vera e propria, ancorché sul presupposto di una discrezionalità tecnico-amministrativa, allora valgono i limiti indicati dalla giurisprudenza appena richiamata ed, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbe essere disposta la ripetizione*

*del procedimento; mentre in tutti gli altri casi non sussistono ragioni per negare che il processo si concluda con una pronuncia sull'aggiudicazione, e dunque ciò postula un pieno sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia”.*

In dottrina si segnalano, fra gli altri: D. CAPOTORTO, Commenti agli artt. 86,87,88, in Commentario al codice dei contratti pubblici, a cura di C. FRANCHINI, A. CANCRINI, S. VINTI, Torino, Utet, 2014, 492 ss.; S. BACCARINI, G. CHINÈ (a cura di), *Codice dell'appalto pubblico*, Artt. 86-87, Milano, Giuffrè, 2011, 1000 ss.; A. MEZZOTERO, *Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse* (Art. 86) e *Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse* (Art. 87), in, *Codice e regolamento appalti pubblici*, a cura di R. GAROFOLI, G. FERRARI, Nel diritto ed., II ed., 2012, p. 1077 ss.; R. CARANTA, *I contratti pubblici*, Artt. 86-87, Torino, Giappichelli, 2012; AA.VV., *Artt. 86-87*, in *Commentario al Codice dei contratti pubblici*, diretto da R. Villata, Torino, Giappichelli, 2010; M. CLARICH, *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Artt. 86-87, Milano, Giappichelli, 2010; R. DE NICTOLIS, *Le offerte anomale e i criteri di rilevazione della congruità dei prezzi*, in Trattato sui contratti pubblici. Vol. II, a cura di R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI E M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2008, 2201 ss.

M.N.

\*\*\*

### **Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079 (sull'accesso agli atti di gara)**

La controversia in esame riguarda l'impugnazione del diniego di accesso agli atti della procedura di gara indetta per il conferimento dei servizi "*nido d'infanzia e centro bambini genitori*", alla quale il ricorrente/appellante aveva partecipato, venendone escluso per carenza dei requisiti economico – finanziari.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Emilia Romagna - Parma, sez. I, 21 ottobre 2013, n. 293, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso. E ciò sulla base della considerazione che il ricorrente, non avendo impugnato la propria esclusione dalla gara, non rivestiva una posizione differenziata e non era di conseguenza titolare di un interesse qualificato all'accesso. Pertanto, la richiesta di ostensione del ricorrente, avendo perso la finalità precipua di strumento per la tutela di interessi individuali, si atteggiava a controllo generalizzato sull'operato della stazione appaltante ed in quanto tale non consentito dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.

In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che:

- in base al combinato disposto dell'art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché in base ai principi affermati dalle Adunanze Plenarie n. 4 del 2011 e n. 9 del 2014 (in materia di legittimazione al ricorso del concorrente escluso dalla procedura di gara), il ricorrente, escluso dalla gara con provvedimento divenuto definitivo, è carente della legittimazione e dell'interesse all'accesso agli atti di gara, consentito a mente dell'art. 13 del d. lgs. cit., ove "*sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici*";
- invero, la disciplina contenuta nell'art. 13 del codice dei contratti pubblici - con la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all'accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici e l'introduzione di veri e propri doveri di non divulgare il contenuto di determinati atti, assistiti da apposite sanzioni di carattere penale, destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici - costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate generali dell'accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990;
- la norma, che sembra ripetere, specificandoli, i principi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 sul bilanciamento degli interessi contrapposti alla trasparenza ed alla

riservatezza, è più puntuale e restrittiva, definendo esattamente l'ambito di applicazione della esclusione dall'accesso, ancorandola, sul versante della legittimazione soggettiva attiva, al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione (la preclusione all'accesso è invece totale qualora la richiesta sia formulata da un soggetto terzo, che pure dimostri di avere un interesse differenziato, alla stregua della legge generale sul procedimento) e sul piano oggettivo, alla sola esigenza di una difesa in giudizio (in questa prospettiva, quindi, la previsione è molto più restrittiva di quella contenuta nell'art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità consentendo l'accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale);

- ne consegue la necessità di un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta. Tale giudizio prognostico, anche quando è effettuato dal giudice secondo il rito speciale divisato dall'art. 25, l. n. 241 cit., non può prescindere dalle eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente, quale nel caso in esame, l'esclusione della istante dalla gara con provvedimento divenuto definitivo, essendo scaduti i termini per proporre ricorso. Tale rigorosa interpretazione si impone alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-450/06), in tema di bilanciamento, nelle controversie in materia di appalti, fra esigenze di difesa delle parti e tutela della riservatezza delle imprese e dei loro segreti commerciali (quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato); la Corte ha infatti elaborato in maniera innovativa le disposizioni, *ratione temporis* applicabili, sancite dagli artt. 1, n. 1 direttiva 89/665/Cee, 15, n. 2, direttiva 93/36/Cee (ora art. 6 della direttiva 2004/18/Ce), che disciplinano la relazione fra tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle imprese, affermando che non solo le stazioni appaltanti ma anche gli organi giurisdizionali nazionali investiti di un ricorso concernente le determinazioni inerenti l'aggiudicazione di un appalto pubblico, oltre a garantire la sicurezza delle informazioni acquisite giudizialmente, devono poter decidere di non trasmettere alle parti tali informazioni se ciò risulti necessario a garantire la tutela della leale concorrenza o degli interessi legittimi degli operatori economici.

In dottrina si segnalano, fra gli altri: CARINGELLA – GAROFOLI – SEMPREVIVA, *L'accesso ai documenti amministrativi: profili sostanziali e processuali*, Milano, 2003; BISCHI, *Accesso agli atti e privacy*, in *Repertorio degli appalti pubblici*, (a cura di) PERFETTI, Padova, 2005; SECCI, *L'accesso ai documenti*, Milano, 2005; BOHUNY, *Art. 13, La disciplina dei contratti pubblici (commentario al codice appalti)*, (a cura di) BALDI e TOMEI, Milano, 2007, 129 ss.; CARINGELLA, *L'accesso ai documenti amministrativi*, in *AA.VV., I contratti di lavori, servizi e forniture*, Milano, 2007, 93 ss.; DE NICTOLIS, *La riforma del Codice appalti*, in *urb. e app.*, 2009, 26 ss.; CONTALDI, *Art. 13 d.lgs. n. 163/2006*, in *BARTOLINI – FANTINI – FERRARI, Codice dell'azione amministrativa e delle responsabilità*, Roma, 2009, 921 ss.; LIPARI, *Il recepimento della "Direttiva ricorsi": il nuovo processo super-accelerato in materia di appalti e l'inefficacia "flessibile" del contratto*, in *www.federalim.it*, 7/2010; DE NICTOLIS, *Il recepimento della direttiva ricorsi*, in *www.giustizia.amministrativa.it*; BARTOLINI – FANTINI – VIGORILLI, *Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi*, in *Urb. e app.*, 2010, 6, 638 ss.; GIANI, *La pluralità di regimi di accesso agli atti in materia di appalti*, in *Urb. e app.*, 2010, 1311; LONGO, *L'accesso agli atti di gara e il bilanciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all'accesso alla documentazione suscettibile di rivelare il know-how di un'impresa*, in *Foro Amm. – CDS*, 2010, 1992; DE PAULI, *L'actio exhibendum nel giudizio in materia di appalti*, in *Urb. e app.*, 2011, 8, 947; CARBONE, VICARIO, *Diritto di accesso ai pareri legali relativi ai contratti pubblici*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2011, 9, 988; GUALDANI, *L'accesso agli atti di gara da parte di un'impresa non concorrente*, in *Foro*

*Amm. – CDS, 2011, 1678; BUONAURO, L'accesso agli atti di gara, in Riv. Nel Diritto, 2012, 669; FRACCASTORO, Il diritto di accesso agli atti di gara, in Corr. Merito, 2012, 4, 335.*

In giurisprudenza: Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n.1446; *id.* 29 marzo 2011, n. 1927; *id.* 15 luglio 2013, n. 3852; Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2974; *id.*, 1 febbraio 2010, n. 524; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 10 maggio 2011, n. 4081; CGCE, sez. III, 14 febbraio 2008, *in causa* C-450/06, *Varec*.

A.P.

\*\*\*

**TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 5 febbraio 2014, n. 1432 (sull'affidamento di servizi cimiteriali e sulla inidoneità del criterio di scelta del prezzo più basso)**

La fattispecie che ha occasionato la pronuncia è una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto salme al civico deposito di osservazione o all'obitorio comunale per la durata di 24 mesi, da affidarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio oggetto dell'appalto costituisce un servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 l. n. 146 del 1990 (e in quanto tale non può subire interruzioni o sospensioni) e dovrebbe essere svolto nella puntuale osservanza del regolamento di polizia mortuaria di cui al d.P.R. n. 285 del 1990, che riporta precise prescrizioni tecniche in ordine alla composizione del cadavere, al trasporto ed alle successive fasi.

In tal quadro la legge di gara, nonostante il criterio prescelto, imponeva ai ricorrenti numerosissime prescrizioni tecniche: trattandosi di una gara avente un oggetto molto complesso in quanto comprensiva non solo di servizi, ma anche di vere e proprie forniture (mezzi, barelle etc.) con una richiesta amplissima di disponibilità temporale (24 ore su 24 per 24 mesi), nonché un largo impiego di personale oltre che la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale. Pertanto la complessità dell'oggetto del contratto discendeva, non tanto per le prestazioni da eseguire, ove singolarmente considerate, quanto per le complessive modalità organizzative del servizio (*“il servizio si svolgerà prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, fatto salvo occasionali interventi richiesti nel territorio extra comunale limitrofo e comunque entro i limiti del territorio della Regione Lazio”*).

Di conseguenza la scelta dell'aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo più basso si presentava illogica, atteso che la gara al prezzo più basso può essere indetta solo in presenza di caratteristiche tecniche del servizio del tutto specifiche e standardizzate, non anche in un caso, quale quello di specie, in cui la concreta organizzazione del servizio, la scelta del personale, dei mezzi etc. era lasciata di fatto interamente all'offerente.

Il TAR ha, così, osservato che, sebbene la scelta del criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante sia connotata da ampia discrezionalità, è altrettanto vero che tale scelta, come tutte le decisioni discrezionali dell'amministrazione, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per manifesta illogicità o per travisamento dei fatti.

L'art. 81, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Le stazioni appaltanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 81, scelgono, tra i detti criteri, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Il criterio del prezzo più basso si connota per prendere in considerazione esclusivamente la convenienza economica dell'offerta, per cui ha carattere automatico, richiedendo per l'individuazione della migliore offerta un semplice raffronto tra cifre.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, è maggiormente complesso, perché l'offerta è composta non solo dall'elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali elementi è attribuito un punteggio.

Pertanto, esso è certamente più idoneo, potendosi assegnare ad elementi diversi dal prezzo una rilevanza più o meno estesa in ragione delle singole fattispecie, in presenza di appalti il cui oggetto presenta anche minime complessità.

Sotto altro angolo visuale, la differenza tra i due criteri si concreta nella circostanza che nel caso in cui venga prescelto il criterio del prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice compie un mero accertamento tecnico, nel senso che "verifica" la migliore offerta sulla base di scienze esatte e senza alcun tipo di valutazione, mentre nell'altro caso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione esercita la propria discrezionalità tecnica ovvero "valuta" quale sia la migliore offerta con riferimento a parametri opinabili.

Peraltro, in entrambe le ipotesi, la stazione appaltante svolge un'attività amministrativa vincolata in quanto – individuata, per mezzo dell'accertamento tecnico o dell'esercizio di discrezionalità tecnica, la migliore offerta – deve aggiudicare la gara all'operatore economico che ha presentato la stessa.

Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta.

Va da sé che il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato esclusivamente quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarità e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, mentre nelle altre fattispecie è arduo ipotizzare che un sia pur minimo rilievo agli aspetti qualitativi della prestazione offerta sia indifferente per la scelta del contraente.

Nel caso di specie, come si è accennato, *"l'oggetto del contratto, pertanto, si presenta complesso richiedendo non solo la prestazione di servizi ma anche la fornitura di una pluralità di risorse strumentali, tra cui, oltre a quelle richiamate (veicoli per il trasporto delle salme, barelle, divise, mezzi di protezione individuali, etc.), per il prelievo ed il trasporto delle salme, contenitori rigidi di materiale impermeabile, facilmente disinfettabili e lavabili, approvati dall'AMA e, per il trasporto del corpo fino al veicolo nel caso di operazioni da effettuare in locali angusti, involucri dotati di maniglie di modello approvato dall'AMA.*

*La circostanza, però, che maggiormente persuade il Collegio della manifesta illogicità del criterio di aggiudicazione automatico prescelto è che nella lexspecialis di gara si fa costantemente riferimento, nel descrivere la prestazione da fornire, ai concetti di adeguatezza ed idoneità delle risorse umane e delle risorse strumentali, concetti che ontologicamente attengono a parametri opinabili di valutazione e che, quindi, richiedono l'esercizio della discrezionalità tecnica, dovendosi escludere che le relative offerte possano essere graduate in modo automatico, sulla base di un mero accertamento tecnico.*

*In altri termini, la valutazione di quanti e quali siano risorse umane e strumentali necessarie per il corretto espletamento delle prestazioni, e, prima ancora, della stessa possibilità di espletamento del servizio, così come la valutazione di quali debbano essere le attività di manutenzione dei beni strumentali, è stata rimessa alla completa discrezionalità dei partecipanti, sicché la stazione appaltante avrebbe evidentemente dovuto prevedere un criterio di aggiudicazione tale da procedere ad una valutazione delle proposte caratterizzata da discrezionalità tecnica, vale a dire avrebbe dovuto prevedere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non essendo possibile non attribuire la benché minima considerazione alle modalità con cui ogni partecipante, nella particolarmente ampia discrezionalità attribuita dalla disciplina di gara, ha ritenuto di organizzare i fattori utili alla prestazione tempestiva ed ottimale del servizio".*

Viceversa, il criterio di aggiudicazione automatico del prezzo più basso avrebbe potuto eventualmente essere scelto se la stazione appaltante avesse in sede di disciplina della gara imposto in maniera stringente le modalità di organizzazione del servizio - quali il numero minimo di personale complessivamente occorrente, il numero minimo e la qualità degli autoveicoli da

utilizzare per il trasporto, il numero minimo e la qualità degli altri beni strumenti richiesti per l'espletamento del servizio, le modalità di manutenzione dei veicoli, le modalità di risposta alle chiamate etc. – in modo da elidere totalmente la discrezionalità dei partecipanti nella proposizione delle offerte con riferimento ad elementi diversi dall'elemento prezzo e rendere così standardizzata l'effettiva modalità di prestazione non del singolo intervento, ma dell'intero e complessivo servizio richiesto.

Tale illogicità si colora di una intensità ancora più marcata laddove si consideri che, sulla base del criterio di aggiudicazione prescelto, la stazione appaltante non è in grado di avere garanzie sulla qualità della prestazione e sulla sua stessa possibilità di esecuzione, soprattutto in ragione della imprevedibilità del numero e della eventuale contestualità delle chiamate, in un servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, non tollera sospensioni o interruzioni.

In dottrina si vedano DE NICTOLIS, *La Corte Ce e l'art. 21. Legge Merloni: le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere il criterio di aggiudicazione*, in *Urbanistica e appalti*, 2004, 1272; FALLETTA, *Discrezionalità della p.a. e criteri e criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi*, in *Foro amm. CdA*, 2005, 4, 1157; P. DE NICTOLIS – R. DE NICTOLIS, *I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ambito oggettivo e soggettivo – Procedure di affidamento, parte IV – Le procedure di scelta del contraente*, Milano, 2007, 960; LAMBERTI, *Precisazioni in tema di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa*, in *urbanistica e appalti*, 2007, 1332; PASQUINI, *Appalti pubblici: criteri di idoneità e criteri di aggiudicazione*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2007, 1271; COCCOLI, *Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse*, in *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (a cura di M. Sanino), Torino, 2008, p. 441 e ss.; P. DE NICTOLIS – R. DE NICTOLIS, *Il criterio del prezzo più basso e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. SANDULLI – DE NICTOLIS – GAROFOLI, vol. III, *Le procedure di affidamento e l'aggiudicazione*, Milano, 2008; SIMONE, *I criteri di selezione delle offerte*, in *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Commentario sistematico*, (a cura di) SAITTA, Padova, 2008; SANTI, *I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici tra direttive comunitarie e legislazione nazionale (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, in causa C-247/02*, in [www.giustiziamm.it](http://www.giustiziamm.it), L. TABARRINI, *La predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it).

In giurisprudenza: Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4613; Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8408; Cons. St., sez. V, 9 giugno 2008, n. 2848; TAR Palermo, sez. III, 26 giugno 2008, n. 853; CGCE, sentenza 16 settembre 1999, in *causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz*. Racc. punto 16; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89.

A.P.